

BGer 8C_698/2015 vom 6. Januar 2016

Bundesgericht, 2016-01-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8C_698_2015

FR: TF 8C_698/2015 du 6 janvier 2016

IT: TF 8C_698/2015 del 6 gennaio 2016

Erwägungen

E. 1

Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Se il ricorso è diretto, come in concreto, contro una decisione di assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione contro gli infortuni può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operati dall'autorità (art. 105 cpv. 3 LTF).

E. 2.1

Nella misura in cui il ricorrente si fonda sul rapporto medico del Dr. med. B._____ dopo la visita del 20 settembre 2015 o sulla comunicazione del 2 novembre 2015 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI), le sue censure non possono essere prese in considerazione. Infatti, nella procedura dinanzi al Tribunale federale non è possibile allegare ed avvalersi di fatti nuovi, segnatamente di circostanze posteriori l'emanazione del giudizio cantonale (art. 99 cpv. 1 LTF).

E. 2.2

Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che l'assicuratore e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore, il quale è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 136 V 376 consid. 4 pag. 377 segg.). Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157). Per la giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concluzione dei pareri medici interni dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a perizia medica esterna (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 469 seg.). Giova altresì ricordare che di principio deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo.

E. 2.3

Il ricorso è chiaramente volto all'insuccesso, quando contesta il giudizio cantonale, sottolineando la persistenza di dolori e giramenti di testa. L'assicurazione contro gli infortuni esige un nesso di causalità e non eroga le sue prestazioni per il solo fatto che il disturbo sia insorto dopo l'infortunio (DTF 119 V 335 consid. 2b/bb pag. 341; cfr. anche sentenza 8C_16/2014 del 3 novembre 2014 consid. 4.2 con riferimento). Altrettanto

infruttuoso è il tentativo di voler contestare la posizione degli specialisti su cui si è fondata la Corte cantonale, siccome incaricati dall'assicuratore (consid. 2.2). Del resto, le valutazioni del Dr. med. C._____ e del Dr. med. B._____ non si confrontano con la questione del nesso di causalità, già espresse diffusamente nel consid. 2.13 della pronuncia cantonale, a cui si può rinviare (art. 109 cpv. 3 LTF). Le tesi ricorsuali non possono pertanto trovare accoglimento.

E. 3

Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell' art. 109 LTF . La domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, essendo il ricorso privo di ogni esito favorevole (art. 64 cpv. 1 LTF). L'importo già versato non può quindi essere restituito, ma deve andare a copertura delle spese giudiziarie provocate dalla procedura.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.